

76  
x. up



REGIONE  
PUGLIA

ASSESSORATO ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,  
URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO, PAESAGGIO,  
POLITICHE ABITATIVE

L'ASSESSORE.

Regione Puglia  
Segreteria Ass.to Qualità del Territorio

AOO\_SP1  
06/11/2015 - 0001014  
Prot.: Uscita - Registro: Protocollo Generale

PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo fax e  
posta elettronica ai sensi  
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Al Presidente della G.R. Puglia  
E p.c.  
Al Presidente del Consiglio Regione  
Puglia  
Ai consiglieri  
Zullo  
Perrini  
Congedo  
Ventola  
Loro sedi



Consiglio Regionale  
della Puglia  
N. 20150020781  
09/11/2015 09:57  
4SDXWD  
Servizio Informatico e Tecnico

ENTRATA

Oggetto: Interrogazione urgente presentata dai Consiglieri regionali  
Zullo, Perrini, Congedo e Ventola. - N. RIFERIMENTO: 76

Si riscontra l'interrogazione indicata in oggetto, e nel merito si  
rappresenta quanto segue.

Gli interroganti premettono che tra le norme regionali introdotte  
negli ultimi anni, al fine di elevare la qualità delle pianificazioni e a  
renderle meglio rispondenti alle esigenze dei territori e delle  
Amministrazioni Locali, l'art. 16 della LR 5/2010 (Norme in materia di  
lavori pubblici e disposizioni diverse), ha apportato alcune modifiche ed  
integrazioni all'art.12 (Variazioni del PUG), comma 3, della LR 20/2001.  
Tale norma dispone, tra l'altro, che non è soggetta ad approvazione  
regionale o a verifica di compatibilità regionale e provinciale la  
variazione degli strumenti urbanistici generali avente ad oggetto:

*"e-bis) modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento di cui  
all'articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti  
regionali per l'attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10), e  
successive modifiche e integrazioni, di cui all'articolo 51 della l.r. 56/1980  
o di cui all'articolo 14 della l.r. 20/2001, nonché delle unità di minimo  
intervento che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità e/o  
la riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico".*

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)


Via Gentile, 52 - 70121 Bari - Tel: 080 5404347 - Fax: 080 5407887  
mail: [assessore.territorio@regione.puglia.it](mailto:assessore.territorio@regione.puglia.it)  
pec: [assessore.assettoterritorio.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:assessore.assettoterritorio.regione@pec.rupar.puglia.it)



REGIONE  
PUGLIA

ASSESSORATO ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.  
URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO, PAESAGGIO,  
POLITICHE ABITATIVE

L'ASSESSORE



Al riguardo, riferiscono gli interroganti che *"in diversi Comuni della Regione i Dirigenti dell'UTC ritengono la norma poco chiara per cui il dettato normativo del citato e bis) resta inapplicato con l'effetto che diversi piani urbanistici esecutivi di comparto approvati continuano a non trovare attuazione a causa della grande estensione dei sub-comparti, prefissata nei PRG"*, e che ciò determina la mancata attuazione dei piani comunali, i quali *"abbisognano di una riformulazione con unità di minimo intervento di dimensioni ridotte"* al fine di agevolare l'aggregazione delle proprietà e la costituzione dei consorzi urbanistici *"e questo può avvenire solo attraverso una chiarezza interpretativa ed esplicativa del dettato"*.

Gli stessi, rappresentano, infine, che nella scorsa legislatura veniva prospettata da parte dell'Assessore alla Qualità del Territorio l'emanazione di una circolare esplicativa in merito all'attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 5/2010.

Tutto ciò premesso, gli interroganti chiedono di conoscere: *"Se la Giunta Emiliano ritiene di condividere, recepire e dare senso alla norma di cui al punto e bis) portando a compimento tale lavoro, chiarendo attraverso una circolare esplicativa o attraverso una riformulazioni del punto e bis) qualora poco intellegibile affinché si dia piena potestà alle Amministrazioni Locali, per svincolare tali situazioni di stallo che incidono fortemente sulla crisi e l'occupazione, di apportare, autonomamente, ai sensi del citato comma 3, art. 12 della LR 20/2001, come modificato e integrato dall'art. 16 della LR 5/2010, variazioni alle Norme Tecniche di Attuazione dei Piani Regolatori Generali, riducendo in modo congruo ed opportuno, ai fini di una agevole attuazione, l'estensione minima dei sub-comparti, costituente l'unità di minimo intervento."*

L'interrogazione in oggetto pone un quesito circa la intelligibilità della norma richiamata, nonché un richiamo alle modifiche che i Comuni potrebbero eventualmente apportare alle Norme Tecniche di Attuazione degli strumenti urbanistici generali al fine di conseguire la riduzione dell'estensione delle unità di minimo intervento.

Al riguardo, sentite le strutture competenti, si precisa quanto segue.

In ordine alla ipotizzata mancanza di chiarezza del dettato normativo, si osserva che la disposizione in oggetto consente alle


[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

ASSESSORATO ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.  
URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO, PAESAGGIO,  
POLITICHE ABITATIVE

L'ASSESSORE



Amministrazioni comunali di intervenire, con procedimento semplificato non soggetto a controllo regionale, sulla perimetrazione dei comparti e delle unità minime di intervento, a condizione che non vengano introdotti aumenti degli indici di fabbricabilità o riduzioni delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico.

Nel novero delle modifiche di perimetrazione va considerato ammissibile, oltre alla modificazione delle perimetrazioni di comparti o unità minime già esistenti, anche il frazionamento dei comparti (o sub-comparti) tuttora esistenti in comparti (o sub-comparti) di più ridotte dimensioni, nonché la riduzione dimensionale delle unità di minimo intervento, il tutto fermo restando che va assicurata l'invarianza degli indici di fabbricabilità e delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico. A tal fine, devono comunque essere evitate eccessive frammentazioni, per assicurare la dotazione delle previste aree a servizi.

Nel campo di applicazione della disposizione in oggetto possono altresì rientrare, eventualmente, anche variazioni attinenti alle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico generale comunale, limitatamente a quanto necessario per consentire la modificazione delle perimetrazioni o del dimensionamento dei comparti (o dei sub-comparti) o delle unità di minimo intervento.

In ogni caso, si rappresenta che, nell'ottica della semplificazione procedimentale, è in corso di elaborazione un'ipotesi di revisione dell'art. 12 della L.R. 20/2001, nell'ambito della quale potrà essere introdotta una parziale riformulazione della lett. e-bis a maggior specificazione di quanto sopra enunciato.

Arch. Anna Maria CURCURUTO

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)